

Oggetto: CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI SOCIAL NETWORK

PREMESSO che

> con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale ha affrontato il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network, ribadendo posizioni particolarmente severe;

nel caso di specie un rappresentante della Croce Rossa Italiana viene offeso più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti nell'ambito

di un dibattito fra utenti web;

▶ la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in questione si configuri senz'altro il reato di diffamazione, anche nella sua ipotesi aggravata. In effetti la stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero

indeterminato di soggetti;

- in particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, del codice penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
- Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica.

Difatti, l'imputato in questione sebbene informato dell'esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito, immessi sul sito web intestato a suo nome, non ha mai denunciato o

segnalato abusi da parte di eventuali ignoti.

La decisione in argomento, quindi, ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web non può e non deve essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personale socializzazione e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento.

CONSIDERATO che

- diventa altresì urgente e doveroso tutelare la moralità e la rispettabilità di una istituzione pubblica come il Comune di Novara, anche attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, che utilizzano sovente web e social network, sia a carattere prettamente istituzionale e informativo, sia per un utile socializzazione con i cittadini, al fine di essere presenti e vicini ai fruitori dei servizi comunali e conoscere in tempo reale problematiche ed esigenze degli stessi;
- > i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco sono, con la loro elezione o la loro nomina, diventati personaggi pubblici, con i doveri che tale ruolo affida loro, primariamente il rispetto delle regole di buona educazione; pur essendo consapevoli che tali regole vengono frequentemente trascurate dai frequentatori dei social network, un amministratore pubblico, proprio per il suo ruolo, non può e non deve sottovalutare i suddetti doveri anche nell'utilizzo della rete:

Per quanto sopra espresso

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

IL SINDACO, LA GIUNTA e gli stessi CONSIGLIERI COMUNALI

- ad utilizzare il web ed in particolare i social network tenedo un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi della rete, pur essendovi diretta responsabilità, civile e penale, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio;
- a tenere, nel contempo, un profilo personale che si riconduca alla moralità e al buon comportamento di un aministratore pubblico, con comportamenti costruttivi e rispettosi verso i propri interlocutori;
- a prendere immediatamente le distanze, quale gestore del profilo, nel caso intervengano sulle proprie pagine commenti o comportamenti offensivi o lesivi delle persone, che incitino all'odio, alla violenza o alla discriminazione di qualsiasi tipo, provvedendo ad eliminare immediatamente i post incriminati, segnalandoli ove possibile, tramite le procedure previste, ai gestori della relativa piattaforma;
- ad informare i cittadini, tramite il sito web del Comune di Novara, del presente codice di autoregolamentazione sui social network degli amministratori comunali, al fine di incentivare un comportamento consapevole da parte dei frequentatori della rete;

a redigere e a pubblicizzare, infine, delle buone prassi da mantenere on line per aiutare i cittadini digitali a comprendere i rischi e ad attuare buone norme comportamentali utilizzabili sul web.

Novara, 21 Dicembre 2016

I firmatari: